

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 84-2637

Regolamento regionale recante: Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica. Approvazione, in attuazione degli articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della legge regionale 20/2002.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato da ultimo dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, demanda alle regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

la Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione con la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), con la quale sono disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, perseguendo l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese, nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili e la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi;

l'articolo 21 della l.r. 26/2020, in particolare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999, ha inserito nella legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) l'articolo 14 ter, che introduce, a decorrere dal 2021, il canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica;

l'articolo 14 ter della l.r. 20/2002 demanda ad un regolamento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, la determinazione dell'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;

con la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020), erano stati inseriti nella l.r. 20/2002 gli articoli 14 bis e 18 bis, che disciplinano il canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 septies del sopra citato d.lgs. 79/1999;

ai sensi dell'articolo 14 bis della l.r. 20/2002, a decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione e fino alla data di nuova assegnazione della medesima;

l'art. 18 bis della l.r. 20/2002 prevede che per l'annualità 2019 e fino all'adozione di un regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della medesima legge, il canone annuo aggiuntivo è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

Dato atto che è stato redatto un testo di regolamento al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai sopra citati articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della l.r. 20/2002, di cui si riportano di seguito alcuni contenuti:

- il capo II del regolamento disciplina il canone per le concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche, in attuazione dell'articolo 14 ter della l.r. 20/2002;
con riferimento al suddetto canone si stabilisce che la componente fissa è pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è pari al 3 per cento dei ricavi normalizzati;

il canone è annuale e dovrà essere versato in due rate semestrali, di cui la prima, quantificata in relazione alla componente fissa, entro il 31 gennaio e la seconda, quantificata in relazione alla componente variabile, entro il 31 luglio;

con la previsione di un canone fisso di 40,00 €/kWe una percentuale dei ricavi normalizzati pari al 3 per cento il gettito atteso per l'annualità 2021, a parità di produzione annua e utilizzando l'attuale prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica pari a euro 38,00 per Mwh, è stimabile in euro 36.800.000, con un incremento di euro 3.300.000 rispetto al gettito 2020, di cui una quota, compresa tra il 50 e il 60 per cento, da destinarsi alle Province e alla Città Metropolitana di Torino ai sensi della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi);

la componente variabile del canone, pari al 3% dei ricavi normalizzati, è strettamente correlata alla produzione e al prezzo dell'energia elettrica che, essendo parametri variabili nel tempo, rendono difficilmente stimabile per il futuro il gettito ad essi correlato;

- il capo III del regolamento disciplina il canone aggiuntivo per le grandi derivazioni idroelettriche scadute, in attuazione degli articoli 14 bis e 18 bis della l.r. 20/2002;

il canone è dovuto per anno solare ed è versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, contestualmente alla componente fissa del canone di concessione di cui al capo II;

il canone aggiuntivo, destinato ad essere applicato alle concessioni scadute in attesa della loro riassegnazione mediante procedure ad evidenza pubblica, non si applica alle grandi concessioni idroelettriche volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, in quanto tale tipologia di concessioni, in ragione della loro peculiarità, è stata esclusa dalla legge regionale 26/2020 dalle procedure di assegnazione mediante gara;

il canone aggiuntivo per l'annualità 2021 è previsto pari a 20,26 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione, a seguito dell'applicazione dell'aggiornamento ISTAT all'importo del canone aggiuntivo stabilito dall'art. 18 bis, comma 1 della l.r. 20/2002; tale aumento (pari allo 0,5% dell'attuale importo) non comporta effetti apprezzabili a carico del bilancio regionale;

il capo V introduce alcune modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)" e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6 "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)" ed in particolare:

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'uso dell'acqua per "riqualificazione di energia" (uso dell'acqua a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene) è esentato dal pagamento del canone, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla pianificazione in materia energetica, finalizzati all'incentivazione e allo sviluppo degli impianti di pompaggio idroelettrico (art. 16); il minore gettito derivante a seguito di tale esenzione è stimabile in euro 220.000 annui;

- a seguito dell'introduzione del canone per le grandi concessioni di derivazione idroelettrica si provvede, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque", alla revisione degli importi unitari del canone annuo relativo all'uso energetico stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria", eliminando lo scaglione di canone attualmente previsto per gli impianti con potenza media di

concessione superiore o uguale a kw 3.000, ora assoggettati al canone di cui al capo II del regolamento allegato (art. 20); per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della l.r. 22/2014, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1 della medesima legge, per il quale è previsto il previo parere della commissione consiliare competente, l'articolo 7 è abrogato;

- l'articolo 21 inserisce all'articolo 4 del regolamento regionale 6/2005 il comma 1 bis, con il quale si stabilisce che, nel caso di uso dell'acqua a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, ferma restando la potenza nominale media di concessione, la quantificazione del canone relativo all'uso energetico è fatta sulla base delle potenze nominali medie dei singoli impianti idroelettrici;

la modalità di calcolo introdotta dall'articolo 21 del regolamento è finalizzata a ridurre, al solo fine del calcolo del canone di concessione, l'incidenza del corrispettivo dovuto per gli impianti che, trovandosi su canali consortili irrigui, sono oggi sottoposti ad un maggiore onere rispetto agli impianti delle medesime caratteristiche non collocati su un canale consortile irriguo;

l'articolo 23 prevede, infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2 della l.r. 26/2020, che una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Preso atto che:

con deliberazione 68/2020/I/eel del 17 marzo 2020, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha formulato parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al disegno di legge recante "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico" (successivamente divenuto legge regionale 26/2020) trasmesso dalla Regione Piemonte con nota del 21 febbraio 2020, ritenendo tuttavia necessario prendere preventiva visione dello schema di deliberazione della Giunta regionale con cui verranno più puntualmente definite le modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico;

con deliberazione 512/2020/I/eel del 1° dicembre 2020 l'ARERA ha formulato parere favorevole relativamente allo schema di regolamento regionale attuativo, trasmesso dalla Regione Piemonte con nota del 19 novembre 2020, ritenendo tuttavia necessario che lo stesso venisse integrato:

- con la definizione delle modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito, derivante dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione dell'energia elettrica a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 79/99;

- con l'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, qualora presenti, per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta anziché alla produzione immessa in rete.

Dato atto che si è provveduto ad integrare lo schema di regolamento, al fine di recepire le indicazioni dell'ARERA, specificando all'articolo 6, comma 3 le modalità con cui viene effettuata la decurtazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito e provvedendo, per quanto riguarda l'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, all'aggiunta del comma 6 al medesimo articolo.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione degli articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della l.r. 20/2002, il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto.

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
vista la deliberazione dell'ARERA 490/2019/I/eel del 26 novembre 2019;
vista la deliberazione dell'ARERA 68/2020/I/eel del 17 marzo 2020;
vista la deliberazione dell'ARERA 512/2020/I/eel del 1° dicembre 2020;
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;
vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;
vista la legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22;
vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7;
vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;
visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15;
visto il regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 dicembre 2020.

Acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente nella seduta del 17 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare, in attuazione degli articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della l.r. 20/2002, il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 5/R. - Regolamento regionale recante: "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica" è stato pubblicato in data 24 dicembre 2020 sul Bollettino Ufficiale n. 52. (n.d.r).

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20:

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 84-2637 del 18 dicembre 2020

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DISCIPLINA DEL CANONE REGIONALE E DEL CANONE AGGIUNTIVO PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE E MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI 6 DICEMBRE 2004, N. 15 E 10 OTTOBRE 2005, N. 6 IN MATERIA DI CANONI PER USO DI ACQUA PUBBLICA".

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), e della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque):

a) l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento,

versamento, introito, controllo e riscossione del canone regionale per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

b) la misura del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;

c) la misura del canone regionale di concessione per la derivazione di acqua pubblica per le utenze ad uso energetico con una potenza nominale media di concessione inferiore o uguale a 3.000 kW.

2. Le disposizioni di cui al capo III non si applicano alle grandi concessioni di derivazione a scopo idroelettrico volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica;

b) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;

c) canone aggiuntivo: il corrispettivo dovuto dai titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della concessione;

d) direzione regionale competente: la direzione dell'Amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;

e) grandi derivazioni a scopo idroelettrico: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kW di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;

f) Mercato del Giorno Prima (MGP): la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;

g) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;

h) potenza nominale media annua, espressa in chilowatt: $P = 9,81 \times H \times Q$, dove H è il salto nominale medio (espresso in metri) e Q è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine "salto nominale medio" si intende la differenza fra il carico totale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;

i) prezzo zonale orario: quello relativo alla zona "Nord", reso disponibile dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) mediante il proprio sito internet;

l) prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso;

m) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;

n) utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da un provvedimento dell'autorità concedente.

Capo II.
DISCIPLINA DEL CANONE PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI
IDROELETTRICHE

Art. 3.

(Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione Piemonte un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.
2. Il canone di cui al comma 1 decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
3. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale.
4. Le variazioni in aumento del canone di concessione, conseguenti alle variazioni dei parametri di concessione, decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.
5. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente, fatta eccezione per quelle conseguenti alla rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.

Art. 4.

(Misura del canone)

1. L'importo unitario della componente fissa del canone annuo è pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è pari al 3 per cento dei ricavi normalizzati. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico.
2. Il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all'euro inferiore.

Art. 5.

(Aggiornamento del canone)

1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la componente fissa del canone di cui all'articolo 4 è aggiornata proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
2. All'aggiornamento si procede, maggiorando l'importo unitario della componente fissa del canone di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT, quando la variazione annua cumulata di quest'ultimo, rispetto all'annualità 2021, è superiore o uguale al 5 per cento.
3. Con le stesse modalità si procede agli aggiornamenti successivi, considerando come anno di riferimento per la variazione annua cumulata dell'indice ISTAT quello relativo all'ultimo aggiornamento.

4. Ai fini della variazione annua dell'indice ISTAT viene considerata la variazione del mese di settembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.

Art. 6.
(Ricavi normalizzati)

1. I ricavi normalizzati sono direttamente correlati all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e quantificati per ciascuna utenza, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima.
2. I dati di energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico sono forniti, su base annua, dalla società Terna S.p.A. mediante trasmissione informatica.
3. Ai fini della quantificazione dei ricavi normalizzati di cui al comma 1, nel caso in cui il regolamento di cui all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)) stabilisca la monetizzazione dell'energia elettrica fornita gratuitamente, il valore dell'energia gratuita monetizzata è sottratto dai ricavi normalizzati prima dell'applicazione della percentuale prevista dall'articolo 4, comma 1.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti al consuntivo dell'anno solare antecedente all'annualità di riferimento del canone di concessione.
5. Nel biennio successivo all'annualità di riferimento del canone di concessione, la Regione verifica presso la società Terna S.p.A. eventuali variazioni della quantità di energia elettrica immessa in rete rispetto a quella precedentemente conteggiata e procede alla rideterminazione dei ricavi normalizzati al fine della richiesta di integrazione del canone dovuto.
6. I concessionari sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni necessarie per l'identificazione univoca delle misurazioni dell'energia elettrica immessa in rete. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario e può comportare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
7. Nel caso di grandi concessioni di derivazione a scopo idroelettrico il cui impianto è direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, i ricavi normalizzati, quantificati con le modalità di cui al comma 1, sono correlati all'effettiva quantità di energia elettrica prodotta netta. Al fine della determinazione dell'energia elettrica prodotta netta, il concessionario installa idonee apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari.

Art. 7.
(Versamento del canone)

1. La prima annualità del canone di concessione e le variazioni in aumento conseguenti a provvedimenti di variante sono versate entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
2. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato in due rate semestrali aventi rispettivamente scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio dell'anno di riferimento. La prima rata è quantificata in relazione alla componente fissa del canone dovuto, mentre la seconda è quantificata in relazione alla componente variabile.

3. Per le nuove concessioni, le concessioni in scadenza e le variazioni in aumento rilasciate in corso d'anno, la componente fissa del canone è dovuta in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

4. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, gli estremi del provvedimento di concessione, l'anno di riferimento e la causale "Canone per uso di acqua pubblica".

Capo III.

DISCIPLINA DEL CANONE AGGIUNTIVO PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

Art. 8.

(Canone aggiuntivo)

1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone demaniale per l'utilizzo delle acque, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della concessione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.

3. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

Art. 9.

(Misura del canone aggiuntivo)

1. Il canone annuo aggiuntivo di cui all'articolo 8 è pari a 20,26 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. Il canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.

3. L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.

Art. 10.

(Versamento del canone aggiuntivo)

1. Il canone aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, contestualmente alla componente fissa del canone di concessione di cui al capo II.

2. Relativamente alla prima annualità e all'annualità di assegnazione della concessione, il canone aggiuntivo è dovuto in ragione di ratei mensili per ciascun mese di gestione della concessione scaduta. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

3. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi

dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, l'anno di riferimento e la causale "Canone per uso di acqua pubblica".

Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.
(Introito)

1. L'introito delle annualità dei canoni di cui ai capi II e III è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.
2. La direzione regionale competente provvede, in tempo utile per la scadenza del 31 gennaio di ogni anno, all'invio agli utenti di apposito avviso di pagamento, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti per la componente fissa del canone di concessione di cui al capo II e per il canone aggiuntivo di cui al capo III. Il mancato o ritardato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Il versamento della componente variabile del canone di cui al capo II è effettuata, entro il 31 luglio, a seguito di apposita richiesta di pagamento inviata dalla direzione regionale competente, nella quale è quantificato l'importo dovuto sulla base dei ricavi normalizzati.

Art. 12.
(Controllo delle riscossioni annuali e rimborsi)

1. Il controllo delle riscossioni annuali e il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto, sono effettuati con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica").

Art. 13.
(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento e riscossione coattiva)

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento regionale 15/2004.

Capo V.
MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI 6 DICEMBRE 2004, N. 15 E 10 OTTOBRE
2005, N. 6

Art. 14.
(Modifica all'articolo 1 del r.r. 15/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 15/2004 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, salvo ove diversamente stabilito."

Art. 15.

(Modifica all'articolo 4 del r.r. 15/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "per causa a lui imputabile," sono soppresse.

Art. 16.

(Modifica all'articolo 5 del r.r. 15/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 15/2004 è inserito il seguente:
"1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è esentato dal pagamento del canone l'uso dell'acqua per riqualificazione di energia."

Art. 17.

(Modifiche agli articoli 10 e 20 del r.r. 15/2004)

1. Ai commi 1, 3 e 6 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'articolo 20 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza fissata nell'apposita".
2. Al comma 7 dell'articolo 10 del regolamento regionale 15/2004 le parole: ", previa comunicazione alla direzione regionale competente," sono soppresse.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 11 del r.r. 15/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 15/2004 le parole: "entro il 30 novembre di ogni anno provvede" sono sostituite dalle seguenti: "provvede, in tempo utile per la scadenza del 31 gennaio di ogni anno,".

Art. 19.

(Modifica all'articolo 15 bis del r.r. 15/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 bis del regolamento regionale 15/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Il curatore fallimentare o altro soggetto interessato possono chiedere la variazione della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/2003. In tale caso l'obbligo di pagamento del canone è trasferito al nuovo titolare della concessione a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento."

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 6/2005)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6/2005 è sostituita dalla seguente:

"d) energetico:

- 1) 28,50 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kW 20;
- 2) 33,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 20 e inferiore a kW 220;

- 3) 36,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 220 e inferiore a kW 1.000;
 - 4) 38,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione da kW 1.000 a kW 3.000;”.
2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 6/2005 è abrogata.

Art. 21.

(Modifica all’articolo 4 del r.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 6/2005 è inserito il seguente:
“1 bis. Nel caso di cui al comma 1, ferma restando la potenza nominale media di concessione, la quantificazione del canone relativo all’uso energetico, è fatta sulla base delle potenze nominali medie dei singoli impianti idroelettrici.”.

Art. 22.

(Sostituzione dell’articolo 5 del r.r. 6/2005)

L’articolo 5 del regolamento regionale 6/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Aggiornamento del canone)

1. Gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati annualmente, con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, sulla base del tasso di inflazione programmato.”.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione. La medesima disposizione si applica alle nuove concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, a quelle con titolo di concessione in corso di validità e a quelle scadute, nelle more della loro assegnazione.

Art. 24.

(Norme finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22, per effetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2 della medesima legge;
- b) l’articolo 18 bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, per effetto di quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 dicembre 2020

Alberto Cirio